


NOTIZIARIO

del'Apicoltore



MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Mazzanti Printcolor srl - Ravenna

Anno XXXVII
Ottobre 2023 - N. 5

OCM MIELE

DOMANDA DI AIUTO scade il 30 ottobre

**La domanda di aiuto deve essere presentata online con firma digitale.
Può essere presentata presso gli uffici dei sindacati agricoli oppure personalmente purchè muniti di firma digitale. Gli interessati, visti i tempi molto stretti, possono chiedere informazioni presso la propria Cooperativa o presso i vari sindacati agricoli e Associazioni agricole entro tempi brevissimi per poter preparare la documentazione occorrente.**

REG. UE 2021/2115 Annualità 2024

La Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 1186/23, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto sull'annualità 2024 a valere sul Reg. (UE) n. 2021/2115 e L.R. 4 marzo 2019, n. 2. Attuazione deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 111/2022. Adeguamento Sottoprogramma regionale poliennale 2023-2027 per il settore dell'apicoltura.

Beneficiari

Possono accedere ai finanziamenti apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati e forme associate (Organizzazioni di produttori del settore apistico, Associazioni di apicoltori e le loro Unioni, Federazioni, Cooperative e Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati), secondo quanto dettagliatamente esposto nell'Avviso.

Iniziative ammissibili

Con l'Avviso pubblico è possibile accedere ai finanziamenti per i seguenti Interventi previsti dal Sottoprogramma regionale 2023-2027, secondo i limiti e le condizioni riportati in ogni Intervento (A, B e F) di seguito elencato:

A. Servizi di consulenza, assistenza tecnica, for-

mazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori

AZIONE A.1 - Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti ad apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche anche attraverso attività di networking

AZIONE A.2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende

B. Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

AZIONE B.1 - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

AZIONE B.2 - Prevenzione avversità climatiche

AZIONE B.3 - Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati

AZIONE B.4 - Razionalizzazione della transumanza: acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo

AZIONE B.5 - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione,

il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

F. Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura

AZIONE F.1 - Attività di comunicazione e promozione, di divulgazione ed educazione, rivolti anche a target mirati di consumatori; eventi informativi, seminari, convegni e concorsi volti a premiare la qualità del miele anche attraverso specifiche valutazioni del prodotto.

Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute dal 1° agosto 2023 al 30 giugno 2024 compresi.

Contributi

L'intensità di contributo varia dal 60% al 100% della spesa ammessa in base alla tipologia di azione prevista.

Procedure e termini

La presentazione delle domande per l'annualità 2024 dovrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione, 8 agosto 2023, della deliberazione che approva il presente avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e fino al 30 ottobre 2023, utilizzando il S.I.A.G - Sistema Informativo dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) secondo le modalità da essa definite.

1. Beneficiari - requisiti e criteri di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 e dell'Allegato II del Decreto possono accedere ai finanziamenti gli apicoltori, le forme associate, come di seguito specificato, secondo i criteri e le modalità individuate ai successivi punti 2 e 3 del presente avviso:

□ **soggetti di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313:** apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati, anche per il tramite delle forme associate, che hanno sede legale nella Regione Emilia-Romagna e che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere:

- in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anagrafe apistica nazionale - Decreto 4

dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (G.U. n. 93 del 22/04/2010) e sue disposizioni operative - (in seguito "alveari censiti);

- in possesso di partita IVA agricola o combinata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata;

- in possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 20;

- in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 17 febbraio 2017 recante "Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia-Romagna e s.m.i."), oppure, in alternativa, che dimostrino di operare secondo modalità ed in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se di terzi.

Potranno beneficiare degli interventi attuati collettivamente per il tramite delle loro forme associate anche gli apicoltori e gli imprenditori apistici che non sono in possesso della partita IVA - ed anche se in possesso di un numero di alveari censiti inferiori a 20 purchè in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;

□ **forme associate:** Organizzazioni di produttori del settore apistico, Associazioni di apicoltori e le loro Unioni, Federazioni, Cooperative e Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati.

Le forme associate devono avere sede legale nella Regione Emilia-Romagna ed avere tra le attività economiche esercitate l'attività di apicoltura, intese anche come attività di servizio accessorie al settore apistico; inoltre devono:

- essere iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata;

- essere iscritte alla Camera di Commercio o possedere il numero REA (Registro Economico Amministrativo) ed essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata, alla quale la Regione invierà tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo;

- avere codice fiscale e partita IVA.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, le amministrazioni possono scegliere e fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività per l'individuazione delle forme associate degli apicoltori che possono partecipare all'attuazione del Sottoprogramma, fatta salva la normativa vigente in materia di Organizzazioni dei Produttori, pertanto, possono essere ammesse alle azioni attivate nell'ambito degli Interventi previsti dal Sottoprogramma regionale 2023-2027 le forme associate che, al momento della presentazione della domanda, sono costituite:

- da un numero minimo di soci apicoltori in attività in possesso di Partiva IVA – agricola o combinata;
- pari a 50 (con almeno un apiario stanziale in regione);
- posseggono o controllano un numero di alveari censiti pari almeno al 5% del patrimonio apistico regionale (riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile in BDA con riferimento al criterio di estrazione "territoriale").

Il suddetto requisito del 5% del patrimonio apistico regionale potrà scendere fino alla soglia del 4% per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano determinato una riduzione significativa del patrimonio apistico posseduto o controllato da parte delle forme associate. Tali cause dovranno essere debitamente documentate da parte delle stesse forme associate.

Tenuto conto di quanto indicato nelle Schede relative agli Interventi finanziabili in relazione alla tipologia di beneficiario e all'azione, i suddetti criteri di rappresentatività non si applicano:

- alle Associazioni dei produttori apistici esclusiva-

mente per l'attuazione dell'azione

A.1 relativamente alla realizzazione di una Banca dati apistica regionale attraverso la georeferenziazione e l'informatizzazione degli apiari e la mappatura delle aree nettariifere, per la quale sussiste un interesse alla più ampia applicazione possibile a livello regionale;

- alle forme associate che intendano attuare tutte le azioni previste dall'Intervento B.

Nell'ipotesi di produttori che risultino iscritti a più di una forma associata, il Rappresentante legale della stessa che presenti istanza di finanziamento, previo accordo con le altre forme associate interessate, dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere riportato l'elenco dei soci interessati da doppia adesione ed indicato l'organismo associativo prescelto da ciascuno di essi per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti, con riferimento eventualmente anche ai singoli Interventi/Azioni. Tali soci/associati, dovranno essere "conteggiati" una sola volta al fine della determinazione dei criteri di rappresentatività.

2. Presentazione delle domande di aiuto

La presentazione delle domande **per l'annualità 2024** dovrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione della deliberazione che approva il presente avviso sul Bollettino Ufficiale

Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e **fino al 30 ottobre 2023**, utilizzando il S.I.A.G - Sistema Informativo dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) secondo le modalità da essa definite.



SERVIZI ASSICURATIVI

AGENZIE

RAVENNA OVEST - Cotignola Via Madonna di Genova 39- Tel. 0545 906276
RAVENNA EST - Ravenna Via dell'Aida 20 - Tel. 0544 400704

SUB-AGENZIE

Faenza Via Soldata 1 - Tel. 0545 906062
Lugo Via Quarantola 44 - Tel. 0545 906070
Santo Stefano Via Beveta 16 - Tel. 0545 563383
Russi Via Molinaccio 16 - Tel. 0544 580197

RECAPITI

Presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

www.consorzioagrarioravenna.it

Gli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati e le forme associate presentano la domanda di aiuto, sottoscritta dal rappresentante legale, al Settore Agricoltura, Caccia e Pesca dell'ambito territoriale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, in relazione alla sede legale del richiedente.

La domanda di aiuto deve prevedere una spesa complessiva minima almeno pari a 250 euro. Le richieste dovranno essere fatte sulla base dei presumibili fabbisogni di spesa necessari per la realizzazione degli Interventi/azioni nel periodo di riferimento.

Le domande presentate *dagli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli anche in forma societaria o cooperativa e dalle forme associate* per l'acquisto di beni ed attrezzature, a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda, dovranno essere corredate:

- dai **preventivi di spesa** (minimo 3) accompagnati dal quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata; il facsimile di quadro di raffronto è riportato nell'**allegato C** al presente Avviso;
- in caso di utilizzo di laboratori di smielatura di terzi, da una dichiarazione contenente gli elementi utili per l'identificazione del titolare dei medesimi laboratori e le condizioni che ne attestino l'utilizzo (es. comodato d'uso).

La spesa ammissibile sarà determinata tramite il confronto di 3 preventivi di diverse imprese fornitrici, acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti.

Le domande presentate *dalle forme associate* per la realizzazione di azioni di supporto tecnico-specialistico attraverso i programmi operativi dovranno essere corredate dai preventivi di spesa (minimo 3) relativi ai beni e alle attrezzature da acquistare o alle acquisizioni di servizi necessari. In casi eccezionali, qualora non sia possibile fornire i preventivi al momento della presentazione della domanda di aiuto, occorre allegare alla stessa specifica e motivata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che giustifichi l'impossibilità di presentare i suddetti preventivi, fermo restando che gli stessi, in ogni caso, dovranno essere presentati in sede di rendiconto finale, accompagnati dal quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata, preliminarmente alla liquidazione degli aiuti.

L'assenza dei preventivi in sede di rendiconto finale comporta l'inammissibilità della spesa in oggetto.

I preventivi di spesa (per beni/attrezzature o acquisizioni di servizi) devono essere rilasciati da fornitori diversi e riportare in modo dettagliato l'oggetto della fornitura e le caratteristiche del bene/servizio.

Nel caso di beni o servizi con particolari caratteristiche tecnico-costruttive e per i quali la scelta non risulti quella con il prezzo più basso, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

La spesa considerata ammissibile sarà, in ogni caso, quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta del richiedente.

Per i servizi o per i beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, per i quali non è possibile reperire almeno 3 differenti preventivi, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene/servizio e dei motivi della unicità dei preventivi proposti.

Oltre alla suddetta documentazione, le domande presentate dalle forme associate devono essere corredate dalla ulteriore seguente documentazione:

- copia del verbale del Consiglio di Amministrazione o di specifico atto emanato da parte dell'organo competente (se previsto ed indicato nello statuto) dal quale risulti l'approvazione degli Interventi e azioni previsti ed il mandato al rappresentante legale a presentare domanda di contributo all'Amministrazione competente;
- relazione tecnica dettagliata degli Interventi ed azioni da svolgere durante l'annualità, con specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione, indicando anche il numero potenziale di apicoltori beneficiari delle attività di supporto tecnico-specialistico realizzate in forma collettiva;
- articolazione delle spese per Interventi ed azioni previste nel periodo di riferimento, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale (preventivo di spesa).

Inoltre, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti stabiliti al punto 1 "Beneficiari – Requisiti e criteri di ammissibilità", le forme associate dovranno allegare alla domanda:

- l'elenco degli apicoltori in possesso di partita IVA, il numero totale di alveari censiti posseduti dai soci e l'estratto del libro dei soci.

- copia dell'atto costitutivo e statuto, qualora non depositato al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Infine, le domande di aiuto dovranno essere corredate:

- della specifica documentazione e riportare le informazioni richieste indicate nelle Schede relative agli Interventi finanziabili in relazione alla tipologia di beneficiario e di azione;

- se del caso, dell'autocertificazione relativa alla recuperabilità o meno dell'IVA, come meglio specificato al successivo punto 10;

- dell'eventuale dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di omettere la presentazione dei previsti documenti qualora siano già in possesso dell'Amministrazione competente, facendo specifico riferimento alla/e domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Non saranno considerati ammissibili preventivi e fatture di fornitori che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria, quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione, o di società con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza".

Interventi che interessano i singoli apicoltori

SCHEDA INTERVENTO B

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

Per l'annualità 2024 vengono attivate le azioni B1, B2, B3, B4 e B5.

AZIONE B.1 – Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

Tipologia di attività

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete.
2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe.
3. Sterilizzazione delle arnie ed attrezzature apistiche.
4. Acquisto degli idonei farmaci veterinari.

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa - per la sola attività 1.

Forme associate (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al punto 1 "Beneficiari") - per le attività 2, 3 e 4. Destinatari finali delle attività sono gli apicoltori.

Come previsto all'art. 5 del Decreto, l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa sostenuta (risultante in fattura) per l'acquisto del bene/servizio ed il contributo pubblico ricevuto.

Limiti e condizioni

Bene/servizio	Spesa massima ammissibile
Arnia	Euro 120,00
Arnia completa di melario e telaini	Euro 150,00
Varroa scanner	Euro 5.000,00
Sterilizzazione	Euro 4.000,00
Farmaci	Euro 50.000,00 per forma associata; Euro 10.000,00 per alveari trattati/apicoltore Euro 10,00 per alveare

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate.

ATTIVITÀ 1.

Gli aiuti per l'acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete potranno essere richiesti dagli apicoltori - imprenditori apistici – apicoltori professionisti anche in forma societaria o cooperativa.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del presente avviso, di garantire potenzialmente un maggior soddisfacimento delle richieste e favorire la messa in produzione delle arnie finanziate ("da arnia ad alveare"), è ammesso l'acquisto di arnie antivarroa per un numero non inferiore a 15 e non superiore a 100 (salvo nei casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore).

Nel caso in cui al beneficiario sia attribuita la priorità per "a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o

per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche- eventi eccezionali – calamità naturali) ” – così come meglio specificate al punto 5 “Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali – Priorità e Punteggi” - gli aiuti potranno essere concessi fino alla concorrenza massima del 100% degli importi richiesti, tenuto conto di eventuali aiuti concessi allo stesso titolo dalle Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

Le arnie finanziate dovranno essere messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento, fatto salvo:

- il verificarsi di circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, così come previste dall'art. 5, comma 5 del Decreto;
- il verificarsi di particolari condizioni climatico – ambientali avverse, o di allevamento tali da non permettere il popolamento delle arnie (tali circostanze andranno dimostrate con la documentazione prevista al punto 5 per le fattispecie di priorità “a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche - eventi eccezionali – calamità naturali)”.

In tal caso, in capo al beneficiario permane l'obbligo di garantire il popolamento delle stesse nell'annualità successiva a quella del finanziamento, pena la restituzione degli aiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 15/2021; a tal fine, i Settori competenti provvederanno a segnalare ad AGREA i nominativi delle imprese ricadenti in tale fattispecie, le quali saranno inserite nell'elenco, predisposto dall'Organismo Pagatore, delle imprese da sottoporre ai controlli ex-post.

Non sono ritenute ammissibili:

- le spese relative all'acquisto di arnie e attrezzature

usate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse;

- la spesa relativa all'acquisto di materiale necessario per la costruzione in proprio e/o in economia delle arnie.

ATTIVITÀ 2.

Gli aiuti previsti per le attrezzature per il conteggio delle varroe (varroa scanner) potranno essere richiesti esclusivamente dalle Forme associate che intendono fornire agli apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva, prevedendone eventualmente l'utilizzo anche per attività di ricerca o sperimentazione, al fine di favorire un'efficace azione di prevenzione e di lotta della varroasi, e di valutazione sul corretto uso dei farmaci veterinari e delle tecniche impiegate.

Qualora tale attrezzatura non sia direttamente acquistabile sul mercato, ma accessibile attraverso altre forme (es. acquisizione di servizio, ecc.), tra la Forma associata ed il fornitore dell'attrezzatura deve essere sottoscritto apposito contratto che descriva l'oggetto, i tempi e le modalità della fornitura, i costi e la durata del rapporto, da presentare in sede di rendiconto. Il riconoscimento delle relative spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

ATTIVITÀ 3.

Sono ammissibili le spese sostenute per la sterilizzazione e il risanamento delle arnie e del materiale apistico, con esclusione delle spese di trasporto, così come previsto all'Allegato III del Decreto.

ATTIVITÀ 4.

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari registrati per la lotta alle malattie dell'alveare, tenuto conto che le modalità messe in atto dalle forme associate per consentirne la fornitura ai diretti interessati da parte delle ditte autorizzate dovranno rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 193/2006 concernente “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”.

Pertanto, le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il distributore e l'allevatore; l'approvvigionamento dei farmaci deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati, e gli stessi verranno

consegnati agli apicoltori e da questi impiegati nelle proprie arnie.

Le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori dei farmaci.

È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del canale autorizzato, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per fattura; l'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006.

I trattamenti per la lotta alla varroa devono essere effettuati nel rispetto delle Linee Guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* redatte dal Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, riportanti le tempistiche dei trattamenti nei confronti della Varroa con l'indicazione dei farmaci attualmente disponibili e le loro caratteristiche di impiego.

Al fine di attuare razionalmente e di potenziare le misure di prevenzione sanitaria, le attività 2, 3 e 4 potranno essere realizzate anche a favore di:

- **apicoltori soci** che, pur non avendo sede legale in Emilia-Romagna, siano titolari nel territorio regionale di postazioni stanziali di apiari, debitamente censiti;
- **apicoltori non soci**, a condizione che essi abbiano sede legale nella Regione Emilia-Romagna e che gli interventi riguardino postazioni stanziali di apiari ubicati nel territorio regionale, debitamente censiti;
- **apicoltori che non sono in possesso della partita IVA** ed anche se in possesso di un numero di alveari censiti inferiori a 20, purché gli alveari medesimi siano in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare.

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

AZIONE B.2 – Prevenzione avversità climatiche

Tipologia di attività

Acquisto di strumenti e attrezzature digitali per l'allevamento delle api

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa
Forme associate (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al punto 1 “Beneficiari”).

Limiti e condizioni

Spesa massima ammissibile:

- per forma associata: Euro 3.000,00
- per apicoltore: Euro 3.000,00

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC/elaboratore elettronico) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attrezzature nei limiti di spesa massima stabiliti:

- sistemi di alert
- centraline
- sistemi di monitoraggio agrometeorologico
- attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiari

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

AZIONE B.3 - Ripopolamento patrimonio apistico: acquisto disciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine certificati

Tipologia di attività

Acquisto di sciami/nuclei, pacchi d'api e api regine della sottospecie *Apis mellifera ligustica*.

Per la corretta individuazione ed ammissibilità degli interventi, le tipologie di materiale apistico vivo sono definite dall'art. 2, comma 2 del Decreto.

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa
Forme associate (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al punto 1 “Beneficiari”)

Limiti e condizioni

Spesa massima ammissibile:

- per nucleo con regina: Euro 140,00
- per regina: Euro 25,00

Limiti di spesa ammissibile per beneficiario:

spesa minima ammissibile: Euro 500,00 - spesa massima ammissibile: Euro 10.000,00

Tasso massimo di ripopolamento: 25% degli alveari censiti detenuti (salvo nei casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore).

Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate.

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del Decreto, il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alla sottospecie autoctona *Apis mellifera ligustica* rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.

L'art. 5, comma 3, del Decreto stabilisce in un anno il periodo minimo di vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per il materiale genetico (salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dimostrabili – così come previsto all'art. 5, comma 5 del medesimo Decreto); pertanto il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco di un anno successivo all'acquisto. Le api regine devono essere marchiate con il colore

stabilito per l'annualità cui si riferisce l'Avviso pubblico o anche dell'anno precedente per le regine dei nuclei.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli apicoltori interessati a ripopolare o ad incrementare il patrimonio apistico aziendale.

Gli aiuti richiesti dalle forme associate potranno riguardare esclusivamente l'acquisto di api regine e sono finalizzati a fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico-specialistico in forma collettiva, e favorire un'efficace azione per quanto riguarda la tutela ed il miglioramento genetico della sottospecie autoctona di *Apis mellifera ligustica*.

In tal caso, le forme associate possono svolgere solo un'attività di tramite tra il fornitore di materiale apistico vivo (allevatore di api regine a scopo commerciale) ed il socio apicoltore; l'approvvigionamento delle api regine deve essere effettuato attraverso il fornitore individuato per l'erogazione del servizio, e le api regine verranno consegnate agli apicoltori soci e da questi impiegati nelle proprie arnie.

Pertanto, le forme associate che intendono richiedere il contributo sulle spese per l'acquisto di api regine devono procedere preventivamente alla scelta dei fornitori di tale materiale apistico vivo, ed è ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la consegna all'apicoltore da parte del fornitore stesso, che sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per fattura.

Nel caso in cui al beneficiario sia attribuita la priorità per “a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell'alveare acclarati da provvedimenti emanati dall'Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche- eventi eccezionali – calamità naturali) – così come meglio specificate al punto 5 “Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali – Priorità e Punteggi” - gli aiuti potranno essere concessi fino alla concorrenza massima del 100% degli importi richiesti, tenuto conto di eventuali aiuti concessi allo stesso titolo dalle Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per

l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

**AZIONE B.4 – Razionalizzazione
della transumanza: acquisto di arnie,
di attrezzature e materiali vari per l'esercizio
del nomadismo**

Tipologia di attività

Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa

Limiti e condizioni

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti attrezzature nei limiti di spesa massima stabiliti:

Attrezzatura	Spesa massima ammissibile
Muletto elevatore o similari motorizzati e non	Euro 20.000,00
Gru o dispositivi similari	Euro 20.000,00
Bancale e supporti	Euro 200,00
Rimorchio	Euro 6.000,00
Sponda idraulica	Euro 8.000,00
Carrello porta melari	Euro 100,00
Vasca porta melario in acciaio inox per uso alimentare	Euro 40,00

Spesa massima ammissibile per beneficiario per macchine ed attrezzature: Euro 22.000,00. Percentuale di contributo: 60% della spesa ammessa per gli apicoltori.

L'accesso al beneficio per l'acquisto di attrezzature previste per l'esercizio del nomadismo è subordinato e vincolato all'esercizio della pratica del nomadismo in base alle registrazioni effettuate nella Banca Dati Apistica nazionale, secondo quanto disciplinato dal Decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" e sue disposizioni operative.

Per l'acquisto di muletto elevatore o similari motorizzati o non, gru o dispositivi similari, rimorchio utili per la movimentazione delle arnie/melari, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 100, comprese eventualmente le arnie richieste nell'ambito dell'azione

B.1 e finanziate con la domanda di contributo, purché le medesime siano messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento e fatti i salvi i casi particolari, così come sopra stabilito nella scheda dell'azione B.1. Si precisa che, nel caso in cui le arnie non siano messe in produzione nell'annualità del finanziamento, o in quella successiva nei casi particolari previsti all'azione B.1, la restituzione degli aiuti riguarderà sia gli importi erogati per le arnie che per le attrezzature.

È ammissibile la spesa per impianti di sollevamento idraulico delle arnie da montare su macchina operatrice o altro veicolo.

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

**AZIONE B.5 - Acquisto di attrezzature per la
conduzione dell'apiario ed il miglioramento
delle condizioni di lavoro e di attrezzature
per la lavorazione, il confezionamento e la
conservazione dei prodotti dell'apicoltura**

Tipologia di attività

1. Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. Acquisto di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Beneficiari

Apicoltore - imprenditore apistico – apicoltore professionista anche in forma societaria o cooperativa;
Associazioni apistiche regionali e Cooperative (anche se non in possesso dei requisiti minimi di rappresentatività, come previsto al punto 1 "Beneficiari");
Le Associazioni apistiche regionali o le Cooperative potranno richiedere gli aiuti per le suddette tipologie di attività al fine di fornire ai soci apicoltori un servizio di supporto tecnico- specialistico in forma collettiva, prevedendone eventualmente l'utilizzo anche per attività didattico- dimostrative, di ricerca o sperimentazione.

Limiti e condizioni

ATTIVITÀ 1.

Ai fini del finanziamento di attrezzature per la condu-

zione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro sono ammissibili a finanziamento le seguenti attrezzature nei limiti di spesa massima stabiliti:

Attrezzatura	Spesa massima ammissibile
Soffiatore	Euro 800,00
Sceratrice	Euro 1.200,00
Melario completo	Euro 30,00
Melario vuoto	Euro 15,00
Sublimatore	Euro 450,00
Aspira sciami	Euro 1.500,00
Marchio a fuoco per arnia con bruciatore e caratteri	Euro 450,00
Bancale per melari	Euro 230,00
Arnietta portasciame in legno	Euro 45,00
Macchine agevolatrici per la movimentazione e stoccaggio dei materiali (carrello, motocarriola, transpallets, sollevatori)	Euro 10.000,00

Spesa ammissibile per beneficiario: minima 500,00 Euro - massima 13.000,00 Euro Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate

In particolare, si stabilisce che le spese per l'acquisto di melari (vuoti o completi di telaini) potranno essere ammissibili considerando un numero massimo di 4 melari per ogni alveare censito.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, o di mera sostituzione delle stesse;
- spese di trasporto per la consegna dei materiali;
- materiale di imballaggio;
- attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- attrezzature/dotazioni usate.

ATTIVITÀ 2.

Acquisto di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Spesa ammissibile per beneficiario: minima Euro 500,00 – massima Euro 30.000,00 Percentuale di contributo: 60% per gli apicoltori; 75% per le forme associate

Per le attrezzature destinate ai laboratori di smielatura

per la lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti dell'apicoltura sono ammissibili aiuti a favore delle Associazioni apistiche regionali o Cooperative (con lo scopo di fornire un supporto tecnico ed un servizio agli apicoltori attraverso la realizzazione ed il funzionamento di smielerie sociali) e delle aziende apistiche che rientrano nell'ambito della produzione primaria, anche non esclusiva (es. aziende apistiche che smielano anche per conto terzi, o trasformano prodotti dell'apicoltura), alle seguenti ulteriori condizioni rispetto a quelle elencate al punto 1:

- **essere gestore del laboratorio di smielatura** (soggetto responsabile della notifica all'autorità sanitaria competente dell'inizio dell'attività di smielatura e confezionamento del miele) che deve essere ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- **detenere, al momento della presentazione della domanda, un numero minimo di alveari censiti pari a 100 in pianura o 50 in zona svantaggiata** – ex Dir. 75/268/CEE (nel caso delle Associazioni/Cooperative il dato degli alveari è riferito a quello detenuto, indirettamente, dai soci apicoltori con almeno una postazione stanziale di apiari in Regione).

Gli investimenti possono configurarsi come:

- primo acquisto di attrezzature o mezzi di produzione;
- sostituzione di attrezzature o mezzi di produzione obsoleti, a condizione che tale sostituzione determini un miglioramento tecnologico e funzionale degli stessi.

Le spese ammissibili dovranno essere riferite sempre ed esclusivamente all'acquisto di attrezzature/mezzi di produzione nuovi destinati esclusivamente alla lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti dell'apicoltura, così come definiti nell'Allegato I parte XXII del Reg. (UE) n. 1308/2013; inoltre, sono ammissibili spese per i programmi informatici integrati o funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, o di mera sostituzione delle stesse;
- spese di trasporto per la consegna dei materiali;
- materiale di imballaggio;
- attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- attrezzature/dotazioni usate;

- acquisti di macchine o attrezzature la cui spesa unitaria ammissibile sia inferiore a Euro 250,00.

La documentazione specifica e le informazioni rese con la domanda di aiuto, le indicazioni previste per l'espletamento delle attività di controllo tecnico - amministrativo e/o in loco, e le ulteriori condizioni da rispettare per la liquidazione dei contributi sono stabiliti al termine della scheda Intervento B.

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA E INFORMAZIONI DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI AIUTO E DOMANDA DI PAGAMENTO PER LE AZIONI DELL'INTERVENTO B

Documentazione specifica da presentare (in aggiunta a quanto previsto al punto 3) con la **domanda di aiuto per Azione B.1 attività 1, Azione B.2, Azione B.3, Azione B.4 e Azione**

B.5 al fine del riconoscimento dei punteggi di priorità previsti per i criteri di selezione nel caso di “a) soppressione di colonie infette a seguito di pesti diffuse o infestazioni degli apiari con provvedimenti emanati dall’Autorità sanitaria competente o per danni derivanti da aggressori dell’alveare acclarati da provvedimenti emanati dall’Autorità o Enti competenti; b) mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci; c) condizioni climatico-ambientali avverse (avversità atmosferiche - eventi eccezionali – calamità naturali)”:

- documentazione prevista al punto 5 “Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e delle graduatorie regionali – Priorità e Punteggi”, in relazione alla specifica fattispecie di priorità (lettera f);
- dichiarazione del legale rappresentante che attesti di aver ricevuto o meno concessione di aiuti allo stesso titolo da parte di Amministrazioni pubbliche o da polizze assicurative.

Per le azioni attuate collettivamente dalle **forme associate**, nella relazione tecnica del programma operativo allegata alla domanda di aiuto, dovranno essere descritti in maniera dettagliata, per ciascuna tipologia di azione (Azione B.1 – attività 2, 3 e 4 – Azione B.2, Azione B.3, Azione B.5) gli obiettivi, le tipologie di attività previste e le modalità di svolgimento, con indicazione del numero potenziale di apicoltori beneficiari delle attività di supporto tecnico- specialistico realizzate in forma collettiva, e del numero di alveari

censiti che potranno essere coinvolti dai trattamenti nell’ambito delle attività 3 e 4 dell’Azione B.1 .

Inoltre, il possesso del requisito minimo previsto per l’accesso agli aiuti per le attrezzature per la lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti apistici (azione B.5) dovrà essere dimostrato allegando alla domanda di aiuto apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa, riportante l’elenco degli apicoltori soci in possesso del numero minimo di alveari censiti ubicati in pianura (pari a 100) o in zona svantaggiata (pari a 50). Documentazione specifica e informazioni da presentare con la **domanda di pagamento**: Ai fini dell’espletamento del controllo, si dovrà verificare:

- **fatture elettroniche/titoli di spesa** debitamente quietanzati e fiscalmente regolari e riportanti le diciture previste al punto 9;
- **elenco degli apicoltori** (con le relative informazioni di contatto) che hanno usufruito dell’intervento o del servizio svolto collettivamente dalle forme associate nell’ambito di ciascuna azione, compreso i trattamenti, il numero di alveari trattati nell’ambito dell’Azione B.1 – attività 3 e 4 -, nonché, se del caso, **copia del contratto** sottoscritto con il fornitore dell’attrezzatura varroa scanner, per l’attività 2 dell’Azione B.1.
- **copia delle certificazioni** previste dall’art. 5, comma 4 del Decreto (certificazione di appartenenza alla sottospecie *Ligustica*) per gli aiuti previsti dall’Azione B.3.
- che tutte le attrezzature materiali durevoli ed apparecchiature varie (il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l’arco di un anno) siano identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l’indicazione dell’anno di finanziamento (aa), la Provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l’azienda (codice rilasciato dall’ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014).

L’attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti, anche permanenti, per effetto del nomadismo, potrà essere esercitata in collaborazione tra le Amministrazioni competenti.

Il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà per arnie e attrezzature e similari, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 15/2021, è fissato in 5 anni.

Costituiscono casi di esclusione del contributo (totale o parziale) il non rispetto degli obblighi o condizioni sopra citati.

QUOTA SOCIALE ARA 2023

Si invitano i Soci a provvedere immediatamente al pagamento della quota sociale 2023 qualora non l'avessero ancora fatto.

Se l'ARA entro il mese di ottobre non riceverà la somma dovuta provvederà a sospendere i servizi ai Soci inadempienti.

Purtroppo il pagamento della quota sociale annuale è sempre più difficile da ottenere. Dopo un mese dall'Assemblea in media ha pagato il 5% dei soci. Dopo tre mesi il 15%. Così facendo siamo costretti a fare solleciti su solleciti con perdite di tempo e soprattutto con aggravio economico per la Cooperativa.

L'Assemblea dei Soci ARA ha deliberato la conferma degli importi della quota sociale per il 2023 rispetto al 2022.

Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si paga una-tantum all'iscrizione alla cooperativa.

Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo dell'importo della quota sociale 2021 da versare da parte dei Soci in base al numero di alveari. La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:

- per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota sociale è di 50,00 euro;
- per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota sociale è di 55,00 euro;
- per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota sociale è di 60,00 euro;
- per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata in 60,00 euro più 0,50 euro ad alveare a partire dal 31esimo, fino ad un massimo di 170,00 euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro, per un totale di 68,50 euro;

un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare è di 60,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per gli 72 alveari eccedenti, pari a 36,00 euro, per un totale di 96,00 euro.

Coloro che desiderano ricevere il Notiziario in via cartacea dovranno versare 10 euro in più della quota spettante.

La quota sociale può essere pagata in cooperativa oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'ARA:

IT13W0854213103000000100574
BCC RAVENNATE FORLIVESE E IMOLOSE



Co-funded by
the European Union



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Realizzato
con il contributo
previsto
dal regolamento
CEE 2115/21



Al servizio
degli
apicoltori



LEGA srl

Costruzioni Apistiche

Via Maestri del Lavoro, 23

48018 Faenza ITALY

Tel: +39 0546 26834

info@legaitaly.com

www.legaitaly.com



AGRICOLTURA VIVA

SOLUZIONI PER
LO SVILUPPO RURALE

Dalle migliori tradizioni costruiamo
il futuro del nostro territorio. **Insieme.**

 **BCC RAVENNATE
FORLIVESE
E IMOLOSE**
GRUPPO BCC ICCREA

www.labcc.it



Messaggio promozionale con finalità pubblicitarie. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi in vigore all'apertura del rapporto, a disposizione della clientela presso le filiali de La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e consultabili sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei finanziamenti rimane condizionata alla preventiva valutazione della Banca.